

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 30.8.2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per richiedere l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies TUB

pari a complessivi € 1.360,24, comprensivo di tutti i costi sostenuti di natura *up front* e *recurring*, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

L'intermediario ha tardivamente inoltrato le proprie controdeduzioni

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-*bis*", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Nel merito, si rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento al gennaio 2025, in corrispondenza della rata n. 25/120, sulla base del conteggio estintivo in atti

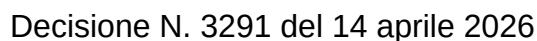
Il contratto è stato stipulato il 28 novembre 2022 ad un TAEG dell'8,52%.

In base al secondo comma dell'art. 125-*sexies* del TUB, i contratti indicano in modo chiaro il criterio di riduzione del costo proporzionale degli interessi, tra criterio proporzionale e criterio del costo ammortizzato. In mancanza di una simile descrizione, trova applicazione il criterio del costo ammortizzato.

Alla nuova disciplina, in proposito, consegue che per la scelta del criterio di rimborso non ha più rilievo la distinzione tra costi *recurring* e *up front*, ma unicamente l'indicazione o meno del criterio proporzionale in deroga alla regola residuale costituita dal costo ammortizzato.

Nel caso di specie, il contratto non prevede l'indicazione di un criterio diverso dal costo ammortizzato per il rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:



Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 1.360,24], che domanda la restituzione in proporzione lineare.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.194,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Pag. 4/4